

**Ordine del giorno a firma del consigliere regionale On.le Salvatore Magarò
“sull’adozione di un Codice etico di autoregolamentazione del Consiglio
regionale sulla trasparenza dei candidati alle elezioni e degli eletti ed
amministratori pubblici per contrastare ogni forma di collusione con la
‘ndrangheta”**

“Il Consiglio regionale

Considerato:

- che è necessario concretizzazione, attraverso atti significativi, la dichiarata strategia antimafia che il Consiglio regionale intende perseguire e che costituisce presupposto fondante della presente legislatura Consiliare Calabrese, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Regione Calabria;

Ritenuto:

- di dover formalizzare provvedimenti che confermino con evidenza l’impegno del Consiglio regionale sulla trasparenza dei candidati e degli eletti alle istituzioni regionali e locali, nonché a sostenere adeguatamente ogni forma di contrasto alla possibile collusione tra politica e 'ndrangheta e comunque criminalità organizzata in Calabria;

Richiamati:

- l’Accordo di Programma-Quadro per lo sviluppo della sicurezza e della legalità in Calabria “Antonino Scopelliti” sottoscritto dalla Regione Calabria in data 26 settembre 2003;

- le disposizioni della legge Lazzati sul divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di sorveglianza speciale di P.S.;

- Il Codice etico di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione Parlamentare Antimafia che impegna partiti e forze politiche sul tema della trasparenza dei candidati alle elezioni e degli eletti nelle istituzioni dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali;

Confermate:

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8837 del 18-02-2011

Classificazione 2-16-3

- come strategicamente impegnative sul piano politico e giuridico le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, che impegnano la Regione Calabria a tutti i provvedimenti normativi ed amministrativi connessi di attuazione e di recepimento a livello regionale in termini rapidi;

In attesa della modifica della normativa statale antimafia relativamente agli obblighi della pubblica amministrazione e degli amministratori eletti nelle assemblee rappresentative nazionali, regionali e locali,

si impegna

- ad adottare un “Codice etico di autoregolamentazione sulla trasparenza dei candidati alle elezioni e degli eletti ed amministratori pubblici per contrastare ogni forma di collusione con la ‘ndrangheta” per le seguenti finalità:

- rendere più rigorosa la scelta dei soggetti da inserire nelle liste elettorali, nel quadro di un processo volto alla formazione e alla selezione di classi dirigenti a livello regionale e locale e scongiurare il del pericolo sociale di veicolare all’interno della competizione elettorale prima, e dell’area dell’amministrazione pubblica poi, interessi connessi alla ‘ndrangheta;

- prevenire ed evitare il coinvolgimento giudiziario dei responsabili politici e amministratori pubblici per collusioni con la ‘ndrangheta constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

- assicurare alle comunità locali sistemi di amministrazione trasparenti e impermeabili ai condizionamenti e alle infiltrazioni della ‘ndrangheta.

CODICE ETICO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE SULLA TRASPARENZA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI, E DEGLI ELETTI ED AMMINISTRATORI PUBBLICI, E PER CONTRASTARE OGNI FORMA DI COLLUSIONE CON LA 'NDRANGHETA

I Partiti ed i Gruppi Consiliari rappresentati in Consiglio Regionale,

ATTESO che intendono concorrere alla concretizzazione, attraverso atti significativi, della dichiarata strategia antimafia che il Consiglio Regionale intende perseguire e che costituisce presupposto fondante della presente Legislatura Consiliare Calabrese, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Regione Calabria;

RITENUTO di dover formalizzate provvedimenti che confermino con evidenza l'impegno del Consiglio Regionale per la trasparenza dei Candidati e degli Eletti alle Istituzioni Regionali e Locali, nonché a sostenere adeguatamente ogni forma di contrasto alla possibile collusione tra politica e 'ndrangheta e comunque criminalità organizzata in Calabria;

RICHIAMATI

- l'Accordo di Programma-Quadro per lo sviluppo della sicurezza e della legalità in Calabria "Antonino Scopelliti" sottoscritto dalla Regione Calabria in data 26/9/2003;
- Le disposizioni della Legge Lazzati sul divieto di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di sorveglianza speciale di P.S.;
- Il Codice etico di autoregolamentazione approvato il 18/2/2010 dalla Commissione Parlamentare Antimafia in materia di impegni dei Partiti e Forze Politiche sulla trasparenza dei candidati alle elezioni e degli eletti nelle Istituzioni dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie Locali;

CONFERMATE come strategicamente impegnative sul piano politico ancorchè giuridico le disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che impegnano la Regione Calabria a tutti i provvedimenti normativi ed amministrativi connessi di attuazione e di recepimento a livello regionale in termini rapidi;

RILEVATO che in carenza di previste disposizioni normative che ne consentano la validità giuridica precettiva, il presente Codice Etico di Autoregolamentazione ha validità politica volontaria e pattizia, assumendo con ciò alta valenza simbolica etica ed ideale, impegnativa nei confronti degli Elettori Calabresi, delle Istituzioni, degli Organi dello Stato e della Magistratura;

IN ATTESA del completamento della modifica legislativa in atto in ordine alla normativa antimafia relativamente agli obblighi connessi per la Pubblica Amministrazione e per gli Amministratori Eletti nelle Assemblee rappresentative Nazionali, Regionali e Locali, al fine di manifestare il pieno intento del Consiglio Regionale della Calabria a perseguire obiettivi di trasparenza e di legalità da parte dei Candidati alle Elezioni e degli Eletti nell'Assemblea Regionale e negli Organismi Assembleari Locali (Province e Comuni), e di

concretizzare gli opportuni atti tesi a contrastare ogni possibile forma di collusione tra Eletti ed Amministratori con la 'ndrangheta e la criminalità organizzata;

Assumono formale impegno ad adottare il seguente codice etico:

Articolo 1

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a non presentare come candidati alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonchè ai Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazioni dei rispettivi Comizi Elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione, o che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, allorquando le predette condizioni siano relative ad uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 629, 664, 648-bis e ter del Codice Penale, nonchè dall'art.12-quinques della legge 7 agosto 10992 n.356, dall'art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, e dall'articolo 260 del D.L. 3 aprile 2006 n.152.

2. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano altresì a non presentare come candidati alle Elezioni di cui al comma 1. coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione delle Convocazione dei rispettivi Comizi Elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorchè non effettive, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575;
- b) siano stati imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423, ovvero della legge 31 maggio 1965 n.575, così come successivamente modificate e integrate;
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- d) siano interessati alle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 agosto 2010 n.136, e delle successive disposizioni introdotte ai sensi degli articoli 1 e 2 della medesima legge.

Articolo 2

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a far sottoscrivere almeno 30 giorni prima della presentazione della candidatura ai propri Candidati alle Elezioni al Consiglio Regionale, nonchè ai Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, una Autocertificazione, valida ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui, a pena di denuncia penale per "mendace dichiarazione", gli stessi candidati attestino di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate al precedente art.1.

L'Autocertificazione viene trasmessa almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle liste elettorali da parte dei rappresentanti dei partiti, legali sottoscrittori, alla Commissione Regionale contro il fenomeno della 'ndrangheta che chiede agli organi preposti l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e segnalerà ai Legali Rappresentanti dei Partiti ed altri organismi specificati le eventuali ricorrenze di condizioni di esclusione ricadenti nell'articolo 1.

2. Nel caso venissero riscontrate per i Candidati situazioni previste nelle fattispecie di cui al precedente articolo, i Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice, assumono l'impegno di non candidare coloro che si trovino nelle condizioni previste all'articolo 1, o di formalizzare la decadenza dalla candidatura qualora la notizia della sussistenza di condizioni di esclusione pervenisse dopo la formalizzazione della stessa candidatura.

3. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale che aderiscono al presente Codice si impegnano a pubblicizzare con i mezzi di stampa e con Internet, ivi compreso il sito ufficiale della Regione Calabria, gli esiti delle verifiche di cui al comma 2, nonché a prevedere la decurtazione degli stanziamenti previsti per il funzionamento dei gruppi consiliari, nel caso di violazione del presente codice di autoregolamentazione.

Articolo 3

1. I Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche rappresentate in Consiglio Regionale, che intendono presentare, come Candidati alle Elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1, si impegnano a rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dalle indicazioni del presente Codice di autoregolamentazione.

Articolo 4

1. Possono aderire al presente codice anche i Partiti, i Gruppi Consiliari, le Formazioni Politiche e le Liste Civiche non rappresentati in Consiglio Regionale.